

# Fallisce anche il socio di maggioranza della spa holding

Occorre, però, accertare il suo status di imprenditore individuale insolvente

/ Maurizio MEOLI

La Cassazione, nella sentenza n. [5520](#), depositata ieri, si sofferma sulla possibile coesistenza, con conseguente contestuale **fallibilità**, tra un c.d. holder persona fisica e una società capogruppo di altre società dirette dal primo.

Nella specie, il fallimento di una spa capogruppo aveva richiesto e ottenuto il fallimento del socio di maggioranza della stessa, quale titolare di una **holding** di tipo **personale**. La richiesta era stata accolta sia dal Tribunale che dalla Corte d'Appello.

I giudici di merito avevano fondato le proprie decisioni sui seguenti principali elementi: il fallimento conseguiva non dalla qualità di socio di imprese o società fallite, ma dall'essere il soggetto un **imprenditore individualmente insolvente**; non vi era incompatibilità tra l'holder persona fisica e la società capogruppo delle società dirette dall'holder persona fisica, trattandosi di circostanza di fatto, legata a un'autonoma attività dell'holder, diversa e ulteriore rispetto a quella della società capogruppo e con attitudine a produrre risultati economici aggiuntivi; vi era diretta spendita del nome da parte del soggetto in questione nell'esercizio della predetta impresa personale (soprattutto nell'ambito di convenzioni con banche per l'erogazione di nuova finanza al gruppo, con assunzione di impegni personali); sussisteva anche l'utilizzo di un'organizzazione di persone e di mezzi **autonoma** per l'esercizio del potere di direzione e di coordinamento (rispetto alla quale è irrilevante l'impossibilità di ricondurre ad esso tutti i membri dei CdA e degli organi di controllo delle società del gruppo); lo stato di insolvenza derivava, tra l'altro, dall'obbligo inadempnuto di restituire alla spa capogruppo, già fallita, oltre 700.000 euro di compensi percepiti in assenza di una valida delibera.

Contro tale decisione il preteso holder presentava ricorso per Cassazione per violazione, tra gli altri, degli artt. 1 e 147 del RD 267/1942 (sull'estensione del fallimento) e 2497 c.c. (in tema di attività di direzione e coordinamento).

La Suprema Corte dichiara di condividere le decisioni dei giudici di merito. Si ricorda, in primo luogo, come la sentenza n. [25275/2006](#) abbia stabilito che è configurabile una c.d. "holding" di tipo personale quando una persona fisica, a capo di più società di capitali in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie, svolga **professionalmente**, con stabile organizzazione, l'indirizzo, il controllo e il coordinamento delle società stesse (non limitandosi al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio). A tal fine è necessario che la suddetta attività, sia essa di sola gestione del gruppo

(cosiddetta holding **pura**) ovvero pure di natura ausiliaria o finanziaria (cosiddetta holding **operativa**), si espliciti in atti, anche negoziali, posti in essere in nome proprio (e, quindi, fonte di responsabilità diretta del loro autore), e presenti altresì obiettiva attitudine a perseguire utili risultati economici, per il gruppo e le sue componenti, causalmente ricollegabili all'attività medesima (anche Cass. nn. [12113/2002](#) e [3724/2003](#)).

A fronte di ciò, sottolinea la decisione in commento, occorre considerare come **non** sussista **incompatibilità** tra contemporanea sussistenza di un holder persona fisica e una società capogruppo delle società dirette dal primo. Si tratta, infatti, di una coesistenza possibile sia dal punto di vista della realtà **fenomenica** (attenendo a due assetti organizzativi che possono emergere in fatto accanto alla regolazione formale dell'assetto giuridico-societario), sia in ottica **giuridico-valoriale** (ciascuna entità essendo soggetta a regole di responsabilità proprie di comparti di per sé non sovrapponibili).

Infatti, l'art. 2497 c.c. si limita a configurare una **possibile responsabilità** da direzione e coordinamento (a vantaggio dei creditori della società eterodiretta, che, in caso di fallimento, sono rappresentati e sostituiti nell'azione dal curatore) e non impedisce – per la sola mancata previsione testuale e "in tesi" di un holder persona fisica – che tale figura ricorra di fatto ai fini di una diversa responsabilità da impresa: responsabilità nella sfera fallimentare ovvero sul piano della tecnica di gestione delle conseguenze dell'insolvenza, tutta improntata all'effettività.

Al contempo, l'art. 147 del RD 267/1942 non attiene al caso in esame, non essendosi al cospetto di una dichiarazione di fallimento del soggetto quale socio illimitatamente responsabile di una società – palese od occulta che sia – ma quale imprenditore individuale, in applicazione diretta dell'art. 1 del RD 267/1942.

Né, si osserva, assume rilievo lo stato soggettivo con cui l'attività economica è perseguita ovvero la **struttura negoziale** che qualifica il quadro delle operazioni. Ciò che conta è il riscontro – che, nel caso di specie, si reputa insindacabilmente effettuato dai giudici di merito – di un'iniziativa economica, con organizzazione di persone e ad evidenza esterna, massimizzante i valori partecipativi ben al di là dell'ordinario interesse alla loro conservazione; come dimostrato dal ruolo svolto in operazioni di rifinanziamento, ristrutturazione di debiti e apporto di ulteriori risorse personali, con atti anche **extrasocietari** ovvero trascendenti la volontà esplicitata per il tramite della spa holding.